



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 08/06/2022 da **MONTI MIRIA**, nata a Forlì il 22/10/1973 (c.f. MNTMRI73R62D704L), residente a Forlì , Via Bidente 261 ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore;
- Letta l'allegata proposta di piano del consumatore;
- Esaminata la documentazione allegata e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 del Gestore nominato dall'O.C.C. in persona della dott.ssa Eleonora Incerti;
- Dato che in data 21/06/2022, nel rispetto del termine assegnato con decreto del 10/06/2022, il ricorso è stato integrato con nuova relazione particolareggiata dell'O.C.C. redatta con il contenuto previsto dall'art. 9 l. 3/2012, nel testo vigente, come novellato dal d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020;
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel



testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che la ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente che non ha mai esercitato attività d'impresa) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che la ricorrente abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà/impossibilità di adempierle.

L'indebitamento complessivo ammonta a € 117.304,21, dei quali solo € 389,88 in via privilegiata, come da prospetto che di seguito si riporta.

	SALDO AL 18/05/2022
PENELOPE SPV	79.411,21
PENELOPE SPV	2.928,37
CONDOMINIO RESIDENCE LE FONTI	5.102,93
AGOS SPA - ORA IFIS BANCA SPA	4.817,24
CFS SAN PAOLO - ORA IFIS BANVA	24.515,98
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE chirografo	138,60
totale concorsuali chirografari	116.914,33
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE privilegio	389,88
totale concorsuali privilegiati + chirografi	117.304,21



Il patrimonio della ricorrente è costituito dal reddito da lavoro presso la SG Confezioni S.r.l. pari a ca. € 17.300 lordi annui, con uno stipendio mensile netto di ca. € 1.300 (attualmente gravato da tre pignoramenti con un prelievo mensile netto complessivo di ca. € 265), con il quale deve provvedere al mantenimento proprio e del figlio Carloni Michael (che pur maggiorenne non è economicamente autosufficiente, in quanto affetto da disturbi psicofisici e necessitante di terapia farmacologica e supporto psicologico, per il quale percepisce l'importo mensile di € 150 a titolo di contributo al mantenimento da parte del padre, come previsto nella sentenza di separazione).

Oltre al reddito da lavoro, la ricorrente non è più proprietaria di immobili (la casa familiare, gravata da mutuo, è stata recentemente venduta in sede esecutiva, senza peraltro l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario) ed è unicamente titolare di due veicoli (autovettura Renault Clio immatricolata nel 2003 e ciclomotore Malaguti immatricolato nel 1998) di scarso valore commerciale, indicato in ca. € 900, e necessari per le esigenze quotidiane sue e del figlio.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni in proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia, tenendo conto che la Monti, non essendo in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione, è tornata a vivere con il figlio a casa dei suoi genitori, contribuendo a parte delle spese).

Anche il giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

La relazione del professionista nominato quale gestore dall'O.C.C. Romagna al quale si è rivolto



il debitore, come successivamente integrata, risulta redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis. dell'art. 9 che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto.

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:**

In ordine all'origine del sovraindebitamento, da quanto riferito in atti emerge come la stessa sia essenzialmente dovuta a vicissitudini familiari e in particolare alla separazione dal marito, con conseguente successiva difficoltà di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare. Ha precisato la Monti che nel 2006, in accordo con il marito, avevano acquistato la casa familiare a Castrocaro Terme, contraendo un mutuo con l'allora Cariromagna di € 105.000. Nel 2007, per far fronte alle spese di ristrutturazione condominiale era stato contratto un



finanziamento con CFS Sanpaolo, successivamente rinegoziato. Nel 2011, a seguito del deteriorarsi dei rapporti, il marito si era rifiutato di contribuire al pagamento di tali spese, avendo quindi dovuto provvedervi interamente con il proprio stipendio. Nel 2013 era stato depositato ricorso per separazione con addebito al marito e affidamento esclusivo del figlio, causa conclusasi con sentenza n. 1140/2019 con la quale era stato riconosciuto l'addebito al marito ed era stato posto a suo il versamento della somma di € 150 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Michael, nel frattempo divenuto maggiorenne. Peraltro, nel 2014, a seguito di aggravamento delle condizioni di salute, il Carloni aveva ottenuto il riconoscimento di invalidità totale dall'INPS. In seguito alla separazione e all'invalidità del marito, la Monti si è pertanto trovata a dover far fronte da sola a tutte le spese, tanto da doversi trasferire a casa dei genitori per avere un aiuto. Per venire incontro alle necessità del figlio, nel 2017 ha spiegato la ricorrente di essersi trasferita in un appartamento in locazione, dovendo tuttavia nel 2021 far rientro a casa dei genitori per l'impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione. Nel 2017 la banca ha avviato la procedura espropriativa RGE 383/2017, conclusasi nel 2021 con la vendita dell'immobile, il cui incasso non è stato tuttavia sufficiente a soddisfare il debito residuo. Nel 2019 sono stati poi notificati due pignoramenti presso terzi dal Condominio Residence Le Forni per arretrati delle spese condominiali e da Intesa Sanpaolo per arretrati del prestito personale (RG 74/2019) e da IFIS Banca (RG 300/2021) per il mancato rimborso del finanziamento contratto con Agos Ducato per l'acquisto di alcuni elettrodomestici (lavatrice e congelatore).

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

sono legate all'insufficienza del reddito percepito dalla Monti e all'assenza di un patrimonio, stante l'avvenuta vendita in sede esecutiva dell'unico immobile in proprietà, il cui ricavato non ha consentito l'integrale rimborso del debito residuo.

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:



Il Gestore dell'O.C.C. ha attestato, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati, in esito alle verifiche effettuate anche mediante accesso alle banche dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono indicati in € 2.471,84 per compenso spettante al Gestore e all'OCC e spese vive pari a € 300.

e) l'indicazione sul vaglio del merito creditizio:

Dalle verifiche svolte dal Gestore emerge che in occasione dell'ultimo finanziamento richiesto ad Agos Ducato dalla Monti, risalente al 2013, sotto forma di carta revolving, non è stato adeguatamente svolto il vaglio del merito creditizio. Tenendo conto dei criteri normativamente indicati per individuare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile (vale a dire l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 159/2013), con lo stipendio percepito nel 2013 dalla Monti e i finanziamenti pregressi, non era in grado di rimborsare la rata di € 48 mensili, poi elevata a € 78.

Passando all'esame della proposta di piano del consumatore formulata da Monti Miria, la stessa prevede, previa sospensione dei pignoramenti in essere sullo stipendio (RG 74/2019 e RG 300/2021) e tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento familiare, di mettere a disposizione dei creditori una quota del proprio stipendio mensile pari a € 100 per la durata di 5 anni (60 rate) dall'omologa per un importo complessivo di € 6.000, con il quale provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative alla procedura (come sopra indicate in € 2.471,84), all'integrale pagamento dell'unico credito privilegiato pari a € 389,88 e al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura indicata nel 2,68%, mediante riparti periodicamente eseguiti dal Gestore dell'OCC.



Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per dichiarare aperta la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni da parte dei creditori.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione del piano va disposta la sospensione delle trattenute sullo stipendio in forza dei pignoramenti presso terzi RG 74/2019 e RG 300/2021 fino all'esito dell'omologa con accantonamento delle relative somme.

Va infine osservato, in merito alla modalità di svolgimento dell'udienza, che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, l'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, al comma 4 prevede la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza. In relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza della ricorrente, peraltro assistita da legale, e rientrando il Gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

Visti gli artt. 83 d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020 e 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;



dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 08/06/2022 ed integrato il 21/06/2022 da **MONTI MIRIA**, nata a Forlì il 22/10/1973 (c.f. MNTMRI73R62D704L), residente a Forlì , Via Bidente 261

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno **19/09/2022 ore 12,45 disponendone lo svolgimento in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020**, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

avverte

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

SOSPENDE

fino agli esiti dell'omologa, le trattenute sullo stipendio della Monti in forza dei pignoramenti presso terzi RG 74/2019 e RG 300/2021 con accantonamento delle relative somme.

ASSEGNA

- ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 5 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;
- alla ricorrente termine fino al giorno prima dell'udienza per eventuale replica
- al Gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico della prova delle comunicazioni del ricorso, corredato della relazione e del presente decreto, inviate a tutti i creditori



AVVERTE

che ciascuna delle parti potrà presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.

Si comunichi alla ricorrente e all'O.C.C.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 4 luglio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

